

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb. (Parere alla X Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	112
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	115
Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo C. 2953 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	113
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del Relatore</i>)	116
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	118

SEDE REFERENTE:

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari. C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3596 Calabrò</i>)	114
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche	114
---	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale.

Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.
(Parere alla X Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 1° marzo 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, deputato Patriarca, ha svolto la relazione.

Vega COLONNESE (M5S) manifesta la condivisione del suo gruppo al contenuto del provvedimento.

Paolo BENI (PD) dichiara che anche il Partito Democratico condivide pienamente le finalità del provvedimento che effettua un positivo riconoscimento di una pratica pluriennale ormai radicata nella sensibilità dei consumatori e mette ordine nella materia. Manifesta apprezzamento per il fatto che si pone attenzione non solo al giusto prezzo ma anche ad aspetti ulteriori

quali la crescita delle comunità e lo sviluppo sostenibile.

Esprime un rammarico per la mancata conclusione dell'*iter* parlamentare del provvedimento di riforma del Terzo settore, rilevando che la proposta di legge in esame avrebbe potuto essere inserita in una cornice compiuta evitando il rischio di una frammentazione della normativa.

Edoardo PATRIARCA (PD), *relatore*, precisando di condividere le considerazioni espresse dal collega Beni in conclusione del suo intervento, segnala di avere valutato che il parere che la XII Commissione è chiamata ad esprimere non rappresenta la sede idonea per l'inserimento di un richiamo in tal senso. Illustra quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile.

Nuovo testo C. 2953 Governo

(Parere alla II Commissione)

(*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 25 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 24 febbraio scorso il deputato Casati ha svolto relazione e che si è svolto il dibattito.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Mario MARAZZITI, *presidente*, nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto rispetto ad una materia complessa che rappresenta un passaggio importante per il nostro sistema giudiziario, propone di rafforzare l'osservazione di cui alla lettera

d) prevedendo che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo tendenzialmente esclusivo le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

Donata LENZI (PD) evidenziando che la proposta di parere rispecchia pienamente le preoccupazioni della XII Commissione circa l'esigenza di garantire la tutela dei minorenni al di là del modello organizzativo adottato, preannuncia un voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, auspicando l'adozione della modifica proposta dal presidente Marazziti.

Paola BINETTI (AP) segnala l'opportunità di assicurare una visione unitaria delle esigenze dei minorenni e delle famiglie all'interno dei percorsi di giustizia, interrogandosi sull'opportunità dell'inserimento di un riferimento in tal senso all'interno del parere. Sottolinea in ogni caso l'esigenza di una continuità in tema di giustizia minorile, evitando la dispersione di un patrimonio acquisito. Richiama l'attenzione sul fatto che in alcuni casi si procede all'allontanamento dei minori dalle loro famiglie sulla base di valutazioni affrettate, arrecando così un danno maggiore rispetto a quello che si vorrebbe prevenire.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ricordando la comune sensibilità di gran parte dei membri della Commissione su alcuni temi e dando atto al relatore di uno sforzo teso a migliorare il testo in esame, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere motivato dalla contrarietà all'impianto del provvedimento che, tra l'altro, potrebbe portare alla dispersione di un patrimonio di competenze.

Ezio Primo CASATI (PD), *relatore*, osservando che il testo in esame già contiene elementi di equilibrio e di tutela specifica dei minorenni e delle famiglie, ulteriormente rafforzati dal parere proposto, ritiene superfluo l'accoglimento dei rilievi

espressi dalla collega Binetti. Condivide, invece, la proposta del presidente Marazziti ed integra in tal senso la proposta di parere (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore come da ultimo riformulata.

La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 2 marzo 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 15.

Norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari.

C. 1142 Mantero, C. 1298 Locatelli, C. 1432 Murer, C. 2229 Roccella, C. 2264 Nicchi, C. 2996 Binetti, C. 3391 Carloni e C. 3561 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 3596 Calabrò).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 febbraio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, avverte che, in data 1° marzo 2016, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 3596, d'iniziativa dei deputati Calabrò e Binetti, recante: « Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento ».

Poiché la suddetta proposta di legge verte su materia identica a quella delle proposte di legge in esame, la presidenza ne dispone l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 2 marzo 2016.

Audizione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00705 Silvia Giordano: Trasparenza degli accordi stipulati dall'AIFA con le case farmaceutiche.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.40. alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale. Nuovo testo unificato C. 75 Realacci e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 75 Realacci e abb., recante « Disposizioni per la promozione e la disciplina del commercio equo e solidale »;
condiviso il riconoscimento al commercio equo e solidale – in ossequio ai principi costituzionali di solidarietà, utilità

sociale e sussidiarietà – di una funzione rilevante nella crescita economica e sociale delle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello partecipato fondato sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera *b*), nn. 1 e 1-*bis*)), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza

della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente appli-

cato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*,

n. 2-*quinquies*), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 1, lettera *e)*, la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo « psicologica » sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina *ad hoc* volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*octies*), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo prevalente le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.

ALLEGATO 3

Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile. Nuovo testo. C. 2953 Governo e abb.**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 2953 Governo e abbinata: « Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile »;

preso atto che il provvedimento in oggetto, nel prevedere l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni (articolo 1, lettera *b*), nn. 1 e 1-*bis*), sembra rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

evidenziata l'esigenza di assicurare, a seguito della soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, nell'ambito del conseguente processo di riassorbimento del personale presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) cui sono assegnate le funzioni in materia di famiglia e di minori, la previsione di autonome piante organiche delle sezioni specializzate;

considerato che, nel corso dell'*iter* parlamentare presso la Commissione di merito, sono stati approvati emendamenti volti ad inserire i seguenti ulteriori principi e criteri direttivi, ritenuti particolarmente inerenti alle materie di competenza

della Commissione Affari sociali: assicurare alle sezioni specializzate l'ausilio della rete dei servizi sociali; prevedere che la composizione delle sezioni specializzate distrettuali sia analoga a quella attualmente prevista per il tribunale per i minorenni; disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate secondo criteri di speditezza, tutela dei minori, garanzia del contraddittorio e valorizzazione dei poteri conciliativi del giudice e del ricorso alla mediazione familiare; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori dal matrimonio; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli; disciplinare in modo omogeneo i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (articoli 330, 332 e 333 del codice civile) in base a specifici criteri direttivi (tra i quali l'obbligo per i servizi sociali di riferire tempestivamente al pubblico ministero le condizioni di pregiudizio del minore e l'ampliamento della legittimazione attiva della persona stabilmente convivente con il minore); assicurare l'ascolto del minore e il rispetto delle convenzioni internazionali sulla protezione dell'infanzia; garantire la specializzazione del pubblico ministero presso il tribunale ordinario, al quale sono attribuite le funzioni oggi del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni; attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali i procedimenti penali a carico di minorenni con l'applicazione del rito attualmente appli-

cato dal tribunale per i minorenni; prevedere che nell'assegnazione dei magistrati alle suddette sezioni specializzate il precedente esercizio di funzioni in materia di famiglia e minori e la specifica formazione costituiscano titolo preferenziale; prevedere comunque per i magistrati assegnati a tali uffici un'apposita formazione presso la Scuola superiore della magistratura;

rilevata l'opportunità di rafforzare ulteriormente le misure volte a tutelare, in particolare, la posizione del minore nell'ambito della riforma del processo civile, con riferimento all'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di

a) riformulare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*,

n. 2-*quinquies*), nel senso di prevedere che alle sezioni specializzate sia assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutativa, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti;

b) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 1, lettera *e)*, la possibilità per il giudice istruttore di disporre consulenza tecnica d'ufficio non solo « psicologica » sui minori, apparendo tale riferimento piuttosto limitativo;

c) inserire, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*septies*), n. 3, che fa riferimento ai procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, una disciplina *ad hoc* volta a regolamentare l'esecuzione dei provvedimenti adottati nei confronti del minore;

d) prevedere, all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, n. 2-*octies*), che il pubblico ministero presso il tribunale ordinario sia chiamato a svolgere in modo esclusivo o, comunque, prevalente, le proprie funzioni nei procedimenti davanti alle sezioni specializzate circondariali e distrettuali.